

CAMERA DEI DEPUTATI N. 479

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato GARGANO

Presentata il 1° agosto 1979

Modifiche alla legge 3 febbraio 1951, n. 53, relativa alla disciplina della distribuzione, al minor prezzo possibile, di generi di prima necessità per i dipendenti e i pensionati statali

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il Comitato interministeriale provvidenze agli statali, istituito con regio decreto-legge 17 maggio 1946, n. 388 (modificato con la legge 3 febbraio 1951, n. 53), ha il compito di disciplinare il servizio relativo alla produzione, all'acquisto ed alla distribuzione, al minor prezzo possibile, di generi di abbigliamento e biancheria e di concedere anticipazioni a cooperative per l'approvvigionamento di generi alimentari da distribuire a dipendenti e pensionati statali.

La somma a disposizione del Comitato interministeriale provvidenze agli statali per l'assolvimento dei suoi compiti, che fu dal regio decreto-legge 17 maggio 1946, n. 388, fissata in 2 miliardi di lire, venne poi elevata a lire 2 miliardi e 175 milioni con la legge 3 febbraio 1951, n. 53.

Tuttavia, sin dall'inizio dell'attività del Comitato, si palesarono delle diffi-

coltà di ordine vario circa l'applicazione delle disposizioni legislative in vigore.

Anche l'acquisto diretto, da parte del Comitato interministeriale provvidenze agli statali, di manufatti per l'abbigliamento, apparve, oltre che laborioso, oneroso e di dubbia attuazione.

Il Comitato pertanto decise di richiedere ad alcune ditte che avevano avanzato istanza per avere assegnato il servizio in concessione, di procurare agli statali manufatti e biancheria a mezzo di speciali buoni, con lo sconto massimo possibile sui prezzi praticati al pubblico, senza che il Comitato interministeriale provvidenze agli statali anticipasse alle ditte stesse alcuna somma.

Il buono acquisto, così come concepito non ebbe molta fortuna, per lo meno, non destò nei dipendenti statali l'interesse che si sperava dovesse destare nonostante che oltre al pagamento

rateale consentisse il godimento del non trascurabile sconto del 10 per cento sui generi acquistati.

In considerazione di tali circostanze, tenuto conto delle mutate condizioni di mercato e della difficoltà che hanno i dipendenti statali nei piccoli centri di reperire gli esercizi convenzionati, al fine di andare incontro alle esigenze dei dipendenti e pensionati statali — pur mantenendo in vigore l'istituzione del buono per acquisto merci — sembra opportuno disporre che il Comitato possa anche concedere, per l'acquisto di generi di abbigliamento e biancheria, anche dei buoni speciali da convertire in denaro presso un Istituto di credito di diritto pubblico, all'uopo convenzionato con l'Ufficio di segreteria del Cips, di importo uguale a quello dei buoni acquisto.

A tale scopo provvede lo schema del progetto di legge, con il quale appunto viene data facoltà al Comitato interministeriale provvidenze agli statali di concedere anticipazioni in denaro di importo pari a quello dei buoni.

Il rimborso di tali anticipazioni è previsto che debba avvenire con le stesse modalità di quelle per i buoni, senza interessi e con la sola maggiorazione degli oneri per le spese di gestione.

È previsto infine che il Comitato debba provvedere ai servizi conseguenti tramite Istituti di credito di diritto pubblico o di interesse nazionale, in base ad apposite convenzioni da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro e della sistemazione del personale attualmente in servizio che presta la propria opera sin dalla istituzione del Cips.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

All'articolo 3 della legge 3 febbraio 1951, n. 53 è aggiunto il seguente comma:

« Gli speciali buoni che l'Ufficio di segreteria del Comitato emette a favore dei dipendenti e pensionati diretti ed indiretti dello Stato, sono convertibili in denaro presso un Istituto di credito di diritto pubblico all'uopo convenzionato col predetto Ufficio ».

ART. 2.

L'articolo 5 della legge 3 febbraio 1951, n. 53, è soppresso.

ART. 3.

Per l'attuazione dei compiti inerenti al servizio distribuzione buoni il Comitato si avvale dell'attuale personale in servizio sin dalla sua istituzione e provvede alla amministrazione del personale medesimo con le garanzie e secondo le norme disciplinanti il personale statale.

ART. 4.

Il Comitato provvede ai servizi di cui ai commi precedenti tramite Istituti di credito di diritto pubblico o di interesse nazionale, in base a convenzioni stipulate con gli Istituti predetti ed approvate con decreto del Ministro del tesoro.